

STATUTO
DELL'UNIONE
DENOMINATA
“UNIONE DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA”

COMPOSTA DAI COMUNI DI
BIENNO, BORNINO, BRENNO, MALEGNO, NIARDO, OSSIMO E PRESTINE

Adottato con:

Delibera C.C. n. 28 del 29/12/2010 del Comune di Breno

Delibera C.C. n. 47 del 20/12/2010 del Comune di Bienno

Delibera C.C. n. 36 del 20/12/2010 del Comune di Malegno

Delibera C.C. n. 33 del 30/12/2010 del Comune di Niardo

Delibera C.C. n. 37 del 22/12/2010 del Comune di Prestine

modificato con Delibera dell'Assemblea n. 21 del 14/11/2011 e

Delibera C.C. n. 34 del 29/11/2011 del Comune di Breno

Delibera C.C. n. 55 del 24/11/2011 del Comune di Bienno

Delibera C.C. n. 55 del 29/12/2011 del Comune di Borno

Delibera C.C. n. 34 del 28/11/2011 del Comune di Malegno

Delibera C.C. n. 23 del 26/11/2011 del Comune di Niardo

Delibera C.C. n. 45 del 30/11/2011 del Comune di Ossimo

Delibera C.C. n. 23 del 29/11/2011 del Comune di Prestine

modificato con Delibera dell'Assemblea nr° 28 del 03/06/2013 e

Delibera C.C. n. 11 del 18/04/2013 del Comune di Breno

Delibera C.C. n. 17 del 29/04/2013 del Comune di Bienno

Delibera C.C. n. 14 del 29/04/2013 del Comune di Malegno

Delibera C.C. n. 07 del 27/04/2013 del Comune di Niardo

Delibera C.C. n. 04 del 19/04/2013 del Comune di Ossimo

Delibera C.C. n. 06 del 29/04/2013 del Comune di Prestine

SOMMARIO

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI	5
Art. 1 Principi fondamentali	5
Art. 2 Finalità	5
Art. 3 Procedimento per il trasferimento delle competenze	9
Art. 4 Sede dell'Unione.....	10
Art. 5 Durata dell'Unione.....	10
Art. 6 Adesione all'Unione.....	10
Art. 7 Recesso e scioglimento dell'Unione	10
TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE.....	12
Art. 8 Organi dell'Unione.....	12
Art. 9 Assemblea dell'Unione	12
Art. 10 Il Presidente	13
Art. 11 Competenze del Presidente	13
Art. 12 Il Vice Presidente	13
Art. 13 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente	14
Art. 14 Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione	14
Art. 15 Divieto di incarichi e consulenze	14
Art. 16 Permessi e indennità.....	14
Art. 17 Regolamenti	15
Art. 18 Controllo sugli atti dell'Unione	15
TITOLO III PARTECIPAZIONE	16
Art. 19 Criteri generali	16
Art. 20 Consultazioni.....	16
TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	17
Art. 21 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione	17
Art. 22 Convenzioni.....	17
Art. 23 Accordi di programma	17
TITOLO V UFFICI E PERSONALE.....	18
Art. 24 Organizzazione degli uffici e del personale	18
Art. 25 Personale dell'Unione.....	19

Art. 26 Stato giuridico e trattamento economico del personale.....	19
Art. 27 Segretario/Vice Segretario dell'Unione.....	19
TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO	22
Art. 28 Ordinamento	22
Art. 29 Risorse finanziarie	22
Art. 30 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione.....	22
Art. 31 Attività finanziaria.....	23
Art. 32 Bilancio.....	23
Art. 33 Rendiconto.....	24
Art. 34 Controllo interno	24
Art. 35 Revisione economico - finanziaria.....	24
Art. 36 Controllo di gestione	25
Art. 37 Tesoreria.....	26
Art. 38 Economato	26
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	27
Art. 39 Personale	27
Art. 40 Costituzione	27
Art. 41 Bilancio e programmazione finanziaria.....	27
Art. 42 Gestione del servizio di tesoreria.....	27
Art. 43 Atti regolamentari	27
Art. 44 Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.....	28
Art. 45 Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto	28
Art. 46 Entrata in vigore.....	28

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. L'Unione dei Comuni Lombarda composta dai Comuni di Bienno, Breno, Malegno, Niardo e Prestine, denominata “UNIONE DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA” in seguito chiamata “Unione” è stata costituita volontariamente, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Atto Costitutivo a seguito della pubblicazione delle deliberazioni di approvazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo all'albo pretorio dei Comuni aderenti e per 10 anni, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 27.6.2008, nr. 19 e nel rispetto dei principi del D.Lgs. 267/2000.
2. Dal 1 gennaio 2012 aderiscono ed entrano a far parte dell'Unione Lombarda denominata “UNIONE DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA” i Comuni di Borno e Ossimo.
2. L'Unione fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle Comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
3. Il presente Statuto è approvato dai Consigli Comunali di Bienno, Borno, Breno, Malegno, Niardo, Ossimo e Prestine, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le presenti norme statutarie sono approvate se ottengono per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Bienno, Borno, Breno, Malegno, Niardo, Ossimo e Prestine.
5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

Finalità

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio.
2. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) migliorare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali impiegandole in forme unificate;
 - b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali: a tal fine essa promuove l'equilibrato

assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali;

c) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi che interessano direttamente od indirettamente l'Unione o i singoli Comuni;

f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

3. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali, può esercitare in forma unificata per i Comuni aderenti le seguenti funzioni:

1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

2 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

3 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

5 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

6 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

7 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

8 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

9 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

10 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

11 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

12 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

articolate rispettivamente nei seguenti servizi:

1a organi istituzionali, partecipazione e decentramento

1b segreteria, personale ed organizzazione

1c gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione

1d gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1e gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1f ufficio tecnico

1g anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico

1h URP e comunicazione

1i sistemi informativi

1l altri servizi generali

2a polizia municipale

2b polizia commerciale

2c polizia amministrativa

3a scuole materne

3b istruzione elementare

3c istruzione media

3d istruzione secondaria superiore

3e istruzione universitaria

3f assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

4a biblioteche, musei, cinema, teatri e siti archeologici

4b attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

5a piscine

5b stadi, palestre, palazzetti dello sport ed altri impianti

5c manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

6a servizi turistici

6b manifestazioni turistiche

7a viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

7b illuminazione pubblica e servizi connessi

7c trasporti pubblici locali e servizi connessi

8a urbanistica e gestione del territorio

8b edilizia residenziale pubblica locale

8c servizi di protezione civile
8d servizio idrico integrato
8e servizio smaltimento rifiuti
8f parchi e servizi per la tutela ambientale del verde
8g altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

9a asili nido, servizi per l'infanzia ed i minori
9b servizi di prevenzione e riabilitazione
9c strutture residenziali e di ricovero per anziani e disabili
9e assistenza e servizi diversi alla persona
9f servizio necroscopico e cimiteriale
9g servizio civile

10a affissioni e pubblicità
10b fiere, mercati e servizi connessi
10c mattatoio e servizi connessi
10e servizi relativi all'industria
10f servizi relativi al commercio
10g servizi relativi all'artigianato
10h servizi relativi all'agricoltura

11 a distribuzione gas
11b centrale del latte
11c distribuzione energia elettrica
11e teleriscaldamento
11f farmacie
11g altri servizi produttivi
11h suap

12a difensore civico

4. All'Unione possono essere attribuite le competenze all'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa e/o servizio, con deliberazione adottata dai Consigli Comunali.
5. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali all'amministrazione.
6. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
7. I rapporti con i Comuni e le unioni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
8. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari per la necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni Comunali interessate ed agli altri parametri di cui all'art. 30 del presente Statuto.
9. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente o indirettamente coinvolgono la gestione di competenze comunali.

Art. 3

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze, deliberato di norma dai Consigli Comunali contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione.
3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti correnti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni

deliberare in ogni caso il trasferimento delle relative competenze, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

Art. 4

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Breno, presso la sede municipale.
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. Presso la sede, il Presidente dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente. Per opportuna trasparenza ed informativa tali atti andranno affissi anche negli albi pretori dei Comuni dell'Unione.
4. Gli uffici dell'Unione possono essere collocati anche al di fuori della sede della stessa, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.

Art. 5

Durata dell'Unione

1. L'Unione avrà durata di dieci anni, trascorsi i quali i Comuni stessi decidono, in base alla legislazione vigente, se prorogare o sciogliere la stessa.
2. Nel caso in cui i Comuni non deliberino di sciogliere formalmente l'Unione, la durata della stessa si intende rinnovata per altri dieci anni.

Art. 6

Adesione all'Unione

1. La richiesta di adesione formulata dai Consigli di altri Comuni è sottoposta al parere dell'Assemblea dell'Unione, che predispone il testo del nuovo Statuto con le modifiche conseguenti all'adesione dei nuovi Comuni. Lo schema del nuovo Statuto è poi sottoposto all'approvazione dei Consigli dei Comuni associati e dei Comuni che hanno presentato la richiesta di adesione.
2. L'adesione diviene efficace con l'esecutività di tutte le deliberazioni dei Consigli Comunali di approvazione del nuovo Statuto dell'Unione.

Art. 7

Recesso e scioglimento dell'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, in qualsiasi momento per decisione assunta con atto deliberativo del Consiglio Comunale adottato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le delibere sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Tale decisione deve essere assunta sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.

2. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla data di comunicazione al Presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento consiliare di recesso.
3. Nei confronti dell'Ente che recede il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e per gli impegni finanziari già assunti.
4. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione, costituito con il contributo Regionale e degli altri contributi indicati all'art. 29 percepiti dall'Unione. Pertanto, al Comune recedente viene riconosciuto il diritto solo sulla quota di patrimonio direttamente finanziata con risorse proprie.
5. Il recesso esercitato prima del termine di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune recedente ai sensi dell'articolo 18 c.4 della L.R. nr. 19/2008. La sanzione di natura pecuniaria e' stabilita nella misura pari al 50% dell'importo complessivo dei contributi regionali ordinari a sostegno dei servizi dell'Unione,
risultanti dall'ultimo rendiconto dell'Unione fino ad un massimo di €. 15.000,00.
6. La proposta di scioglimento dell'Unione è deliberata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dell'Unione.
7. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8. Il recesso dall'Unione di almeno 3 dei Comuni, deliberato dai Consigli Comunali a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati determina lo scioglimento dell'Unione stessa.
9. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.
10. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
11. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo VI - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica.
12. Le controversie che potranno insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, da un rappresentante per ogni Comune partecipante, dal Liquidatore, dal Segretario o dal Direttore Generale se nominato.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8 Organi dell'Unione

Sono organi dell'Unione:

- l'Assemblea;
- il Presidente.

Art. 9 Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti. Il Sindaco può delegare un Assessore del proprio Comune a partecipare alle sedute dell'Assemblea.

3. Sono di competenza dell'Assemblea dell'Unione:

- a) la convalida dei propri componenti;
- b) i regolamenti;
- c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;
- d) le convenzioni con le Province, con la Comunità Montana, con i Comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) la contrazione dei mutui che non siano già previsti in atti fondamentali dell'Assemblea e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- i) la determinazione di contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente o dei Responsabili di Servizio;

k) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale;

l) le competenze che il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e successive modificazioni ed integrazioni o altre Leggi attribuiscono al Consiglio Comunale;

5. L'Assemblea promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre all'Assemblea dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

Art. 10 Il Presidente

1. A seguito delle elezioni dei Consigli Comunali, nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Breno, l'Assemblea elegge il Presidente dell'Unione fra i Sindaci **e gli assessori** dei Comuni facenti parte dell'Unione.

2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che ne determina la durata.

Art. 11 Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede l'Assemblea, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività dei componenti dell'Assemblea e delle strutture gestionali - esecutive, impartisce direttive al segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.

3. Il Presidente è competente nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea dell'Unione.

4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Presidente può concedere delega ai componenti dell'Assemblea per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 12 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i Sindaci componenti dell'Assemblea.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, disposta ai sensi di legge.

3. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

Art. 13

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte dell'Assemblea di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e diventano irrevocabili trascorsi trenta giorni dalla loro presentazione.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'Assemblea dell'Unione rimane comunque in carica e procede nel corso della prima seduta utile alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 14

Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. nr. 267/2000.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Art. 15

Divieto di incarichi e consulenze

Al Presidente ed ai membri dell'Assemblea dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art. 16

Permessi e indennità

1. Al Presidente ed ai membri dell'Assemblea si applicano le norme dell'art. 79 e seguenti del D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene i permessi spettanti.
2. Per i componenti dell'Assemblea dell'Unione non sono previsti né indennità né gettoni di presenza.
3. Al Presidente ed ai membri dell'Assemblea si applica la normativa vigente per quanto attiene i rimborsi spettanti per l'attività svolta a favore dell'Unione.

Art. 17

Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione, nonché i servizi e le funzioni che le sono stati conferiti, mediante appositi regolamenti adottati a maggioranza assoluta dai componenti dell'Assemblea.
2. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi è di competenza dell'Assemblea.
3. Sono di competenza dei singoli Consigli Comunali i regolamenti per le materie relative ai servizi non conferiti direttamente ed immediatamente all'Unione, ma questi ultimi vanno resi omogenei per i Comuni membri e si approvano previo parere espresso dall'Assemblea dell'Unione
4. I regolamenti dell'Unione, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono pubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni facenti parte per quindici giorni.

Art. 18

Controllo sugli atti dell'Unione

Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Province.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art. 19 Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi in conformità agli statuti dei Comuni che ne fanno parte.
2. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti amministrativi.
3. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione della popolazione in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
4. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
5. Entro il 30 settembre di ciascun anno ogni Sindaco presenta al Consiglio Comunale del proprio Comune una relazione sullo stato di attuazione dei programmi dell'Unione.

Art. 20 Consultazioni

1. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni aderenti, la Comunità Montana, l'Amministrazione Provinciale, Enti, Organizzazioni Sindacali di categoria, altre associazioni, esperti.

TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 21

Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate che devono essere esposte all'albo pretorio di ciascun ente.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogniqualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 22

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la Comunità Montana, con la Provincia, con i Comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione assembleare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b) i fini e la durata della convenzione;
 - c) le modalità di finanziamento;
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
3. Per l'espletamento dei propri fini l'Unione può avvalersi, previa deliberazione dell'Assemblea ed a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei Comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 23

Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;

c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 24

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. nr. 267/2000 provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze d'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti e disciplina con apposito regolamento:

a) la dotazione organica del personale che può essere distinta in:

- convenzionato con i Comuni;
- comandato dai Comuni;
- proprio;

b) l'organizzazione dei servizi e degli uffici.

2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.

A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che

ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni o in altri luoghi idonei.

4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione.

responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 25

Personale dell'Unione

1. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti ricorrendo alla stipulazione di apposita convenzione, a norma dell'art. 30 del D.Lgs. nr. 267/2000, ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi; può assumere personale a tempo determinato ed assegnare incarichi professionali. Può inoltre, a seguito di adozione della dotazione organica, assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento dell'Unione, transiterà nei ruoli organici dei Comuni interessati.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
3. Nel caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni interessati.
4. Possono essere riconosciuti incentivi economici per le figure professionali incaricate delle nuove funzioni nell'ambito dell'Unione.

Art. 26

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 27

Segretario/Vice Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un segretario titolare, iscritto all'albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed al d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
2. Il segretario è nominato dal Presidente.
3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, sono disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Al segretario possono essere conferite, dal Presidente, le funzioni di direttore generale, compatibilmente con la normativa vigente.
5. Al segretario dell'Ente sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività;

- c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea curandone la verbalizzazione;
- d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente.
6. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 5 possono essere anche svolte quelle di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Il segretario dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Presidente, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
8. Può essere istituita la figura del vice segretario.
9. Il vice segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni.
10. Le funzioni di vice segretario sono attribuite, con provvedimento motivato del Presidente, a un responsabile di servizio in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
11. In caso di vacanza del posto di segretario comunale o in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.
12. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del segretario, al vice segretario spetta il compenso previsto dalla legge.
13. La predetta sostituzione può essere disposta dal Presidente, con provvedimento motivato, anche in favore di segretario di altro comune.
14. Il vice segretario partecipa, se richiesto, alle sedute dell'Assemblea.
15. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario spettano le funzioni previste dall'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
16. Il direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, nel rispetto dei principi indicati all'art. 1 del presente regolamento, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa. 3. Il direttore generale risponde direttamente al Presidente del proprio operato.
17. Il direttore generale predispose il piano dettagliato e gli obiettivi previsti dalla lettera a), comma 2, dell'art. 197, del T.U. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione o strumento equivalente.
18. Il direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Servizio e ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano; inoltre, partecipa al controllo della gestione dell'attività
19. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nell'attività di sovrintendenza; a tal fine compie indagini e verifiche,

lo informa sull'andamento delle attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o personale e gli propone gli interventi conseguenti.

20. Il Direttore sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di servizio competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine il Direttore convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.

21. Il Direttore dell'Unione è responsabile delle attività svolte dall'Unione ed in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
- b) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
- c) elabora, secondo le direttive del Presidente, le proposte di bilancio;
- d) coordina e gestisce il personale;
- e) sovrintende alla tenuta dell'Albo dell'Unione ed attesta, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione e l'esecutività degli atti.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 28 Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei contributi, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le vengono attribuiti.

Art. 29 Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a) contributi erogati dallo Stato;
 - b) contributi erogati dalla Regione;
 - c) contributi erogati dalla Provincia;
 - d) contributi erogati dalla Comunità Montana;
 - e) contributi erogati da altri Enti;
 - f) trasferimenti operati dai Comuni componenti;
 - g) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - h) risorse per investimenti;
 - i) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione assembleare, tributi, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 30 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1. Il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dall'Assemblea dell'Unione con uno o più Comuni.
2. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
3. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione

ricomprendendo tra queste ultime anche le quote dovute dai singoli Comuni in base alle convenzioni specifiche dei singoli servizi.

4. La spesa a carico di ogni singolo Comune è calcolata in rapporto al numero degli abitanti, con riferimento alla popolazione residente al 31/12 precedente l'anno cui si riferisce il bilancio di previsione.

5. Per i servizi da delegare possono essere stabiliti ulteriori parametri significativi in ordine al servizio interessato.

Art. 31

Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità da approvarsi in base alle disposizioni legislative vigenti per i Comuni.

2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 32

Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dall'Assemblea dell'Unione entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i Comuni con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.

2. Il bilancio annuale di previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico – finanziario deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile. anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.

3. Al bilancio annuale sono allegati:

- la relazione previsionale e programmatica;
- il bilancio pluriennale;
- tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

4. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 33

Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge con il voto della maggioranza dei votanti.
3. Sono allegati al rendiconto:
 - la relazione illustrativa del Presidente dell'Unione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - la relazione del revisore del conto;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 34

Controllo interno

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i Responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile di ragioneria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 35

Revisione economico - finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un solo revisore del conto da scegliersi tra i professionisti iscritti nell'apposito albo.
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

3. Il revisore dei conti deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.
4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta; può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorquando ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.
6. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dalla normativa vigente; in particolare il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con l'Assemblea dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.
7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
8. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dell'Unione.
9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella dell'Assemblea dell'Unione.
10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
11. L'Assemblea, contestualmente alla nomina del revisore, ne fissa il compenso, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Art. 36 **Controllo di gestione**

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:
 - a) la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;
 - b) la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
 - c) la valutazione dell'attività svolta dall'Unione.

3. La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- lo stato di attuazione dei programmi;
- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato, con l'individuazione delle relative responsabilità.

4. I Responsabili dei servizi eseguono, con scadenza determinata dal regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati negli interventi di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti; di dette operazioni viene data comunicazione al Presidente dell'Unione.

5. L'Assemblea, almeno una volta all'anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio.

Art. 37 Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione tipo da approvarsi da parte dell'Assemblea dell'Unione.

Art. 38 Economato

Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Personale

Fino all'adozione della dotazione organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione, ovvero all'istituto del comando.

Art. 40 Costituzione

1. L'Unione è costituita secondo le modalità previste dall'articolo 1 del presente Statuto.
2. La prima seduta dell'Assemblea dopo la costituzione dell'Unione e' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Breno.

Art. 41 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera, entro il termine fissato dalla legge per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo.
2. Per la gestione dell'esercizio finanziario l'Assemblea dell'Unione approva un piano di previsione di spese, da suddividere in capo ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti al precedente art. 30.
3. I Comuni, con atto deliberativo dei rispettivi Consigli Comunali, individuano contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Unione, i servizi che intendono delegare all'Unione stessa nell'anno successivo.

Art. 42 Gestione del servizio di tesoreria

Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria ogni riscossione ed ogni pagamento avvengono presso le tesorerie dei Comuni componenti.

Art. 43 Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti in essere nel Comune di Breno, in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Presidente è incaricato di presentare all'Assemblea, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente Statuto che si rendono necessari.
3. Fino all'approvazione del regolamento di contabilità e del bilancio di previsione per il primo esercizio finanziario, le funzioni di revisore del conto possono essere affidate dal Presidente ad uno dei revisori dei comuni membri.

Art. 44

Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l'inefficacia delle disposizioni normative comunali deputate a regolarne la disciplina dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarle.
3. Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Art. 45

Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto

1. Le modificazioni del presente Statuto proposte dall'Assemblea dell'Unione saranno inviate ai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali possono deliberare al riguardo entro 60 giorni.
2. L'Assemblea dell'Unione, preso atto delle eventuali decisioni assunte dai Comuni, delibera sulle modificazioni statutarie, anche in senso difforme dalle delibere dei singoli Consigli Comunali, con maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 46

Entrata in vigore

Il presente Statuto, è pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni aderenti, trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul B.U.R.L. e trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Approvato dai Consigli Comunali di: Bienno, Borno, Breno, Malegno, Niardo, Ossimo e Prestine

IL SINDACO DI BIENNO

IL SINDACO DI BORNO

IL SINDACO DI BRENO

IL SINDACO DI MALEGNO

IL SINDACO DI NIARDO

IL SINDACO DI OSSIMO

IL SINDACO DI PRESTINE